

(N. 1599)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1979
(V. Stampato n. 2697)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote
in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni
e le importazioni degli animali vivi della specie suina

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda.

Art. 2.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che, al fine di evitare squilibri nel commercio delle carni in genere, occorre modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di suini vivi, nonché delle carni e delle parti commestibili dei suini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare il provvedimento nelle forme del decreto-legge, allo scopo di evitare che si verifichino speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni suine;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al nove per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili degli animali della specie suina e degli altri prodotti di origine suina indicati nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — MARCORÀ
— PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*